

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 giugno  
2024, n. 108

**Regolamento per l'utilizzo della Sala Multimediale Tiziano Tessitori.**

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Soggetti ammessi all'utilizzo della Sala
Articolo 3	Procedimento
Articolo 4	Calendario ed orari
Articolo 5	Personale
Articolo 6	Danni
Articolo 7	Divieti
Articolo 8	Modalità di utilizzo
Articolo 9	Entrata in vigore

## Articolo 1 (Oggetto)

1. L'utilizzo della Sala Multimediale "Tiziano Tessitori", di seguito denominata Sala, allorché destinata ad attività quali seminari, convegni, incontri, riunioni, anche in videoconferenza, non attinenti al normale funzionamento del Consiglio regionale, degli Organi di garanzia e dell'Amministrazione regionale, è regolato dal presente Regolamento.

## Articolo 2 (Soggetti ammessi all'utilizzo della Sala)

1. La Sala è riservata in via prioritaria alle attività istituzionali del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari, degli Organi di garanzia, dell'Amministrazione regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali.

2. La Sala può altresì essere concessa gratuitamente agli Enti Locali, alle Università della regione, agli Istituti di studio e ricerca regionali e agli enti pubblici con sede nella regione per iniziative di rilevante interesse regionale di carattere istituzionale, sociale, economico, culturale, scientifico.

3. La sala potrà essere concessa gratuitamente ad enti senza scopo di lucro con sede legale nella regione per iniziative – appoggiate da almeno un consigliere regionale – di rilevante interesse regionale di carattere istituzionale, sociale, economico, culturale, scientifico e che non abbiano finalità di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica.

## Articolo 3 (Procedimento)

1. La richiesta di utilizzo della Sala deve pervenire al Segretario generale del Consiglio regionale, secondo le modalità indicate nella pagina internet dedicata del sito consiliare ([www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)) nel periodo compreso tra i 30 e i 15 giorni antecedenti la data oggetto di istanza. Sono fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati per la riduzione del termine più breve o le esigenze di pubblicizzazione dell'iniziativa che richiedono, al contrario, un termine più lungo.

2. Il Servizio competente verifica la disponibilità della Sala per la data richiesta ed il rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 7 del presente Regolamento e comunica al richiedente l'autorizzazione all'utilizzo. Il richiedente è tenuto a non pubblicizzare l'iniziativa prima dell'avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione.

3. È facoltà del Segretario generale sottoporre all'Ufficio di Presidenza le iniziative previste dall'art. 2 c.3 per un preventivo parere.

4. In caso di concomitanza di richieste per una medesima data, la precedenza è disposta dal Segretario generale, avuto riguardo al carattere ed alla tipologia dell'iniziativa ed all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ferme restando le priorità di cui all'articolo 2, comma 1.

5. L'eventuale disdetta va comunicata tempestivamente da parte del richiedente con le medesime procedure sopra indicate.

#### Articolo 4 (*Calendario ed orari*)

1. L'utilizzo della Sala non è ammesso nelle giornate di sabato e nei giorni festivi.

2. L'utilizzo della Sala, di norma, non è concesso per manifestazioni di durata superiore a 2 giorni consecutivi, né per più di due volte allo stesso soggetto nell'arco dello stesso anno, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale. Tale ultimo limite non trova applicazione per le iniziative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. L'utilizzo è concesso dalle ore 9.00 alle ore 19.30 nelle giornate da lunedì a venerdì; eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Segretario generale, compatibilmente con l'attività istituzionale del Consiglio regionale, nonché con la possibilità di assicurare la presenza del personale necessario allo svolgimento dei servizi di apertura e chiusura della Sala, di sorveglianza e di supporto tecnico.

#### Articolo 5 (*Personale*)

1. All'apertura e chiusura della Sala provvede il personale del Consiglio regionale.

2. I soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 2 provvedono in proprio alla gestione degli aspetti organizzativi, in particolare accoglienza e registrazione dei relatori e dei partecipanti, sicurezza in sala qualora necessaria, verifica del non superamento della capienza, verifica del corretto utilizzo da parte dei partecipanti dei percorsi di entrata e uscita, rispetto delle prescrizioni per la specifica iniziativa.

3. Il Consiglio Regionale potrà individuare, a seconda dell'iniziativa, ulteriori prescrizioni in merito all'utilizzo della sala che l'utilizzatore si impegnerà formalmente a rispettare.

#### Articolo 6 (*Danni*)

1. Ogni eventuale responsabilità per danni causati a cose e/o persone in conseguenza dell'utilizzo della Sala ricade integralmente sul soggetto richiedente, che si impegna pertanto a tenere indenne il Consiglio regionale da ogni e qualsiasi conseguente pretesa, da chiunque avanzata.

2. La struttura competente, al termine dell'iniziativa, verifica che l'utilizzo della Sala non abbia arrecato danni e non siano stati alterati impianti e/o arredi.

#### Articolo 7 (Divieti)

1. Nelle giornate in cui si tengono le sedute di Consiglio regionale, l'utilizzo della Sala non è consentito a soggetti diversi da quelli del comma 1 dell'articolo 2. Eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal Presidente del Consiglio regionale.

2. È vietato affiggere manifesti e locandine all'interno della Sala.

3. La Sala non può essere richiesta per riunioni rivolte ad attività di partito e movimenti organizzati.

4. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la Sala non può essere utilizzata per iniziative pubbliche che vedano il coinvolgimento o la partecipazione di soggetti candidati, o che siano a sostegno di programmi elettorali.

5. Nei periodi di cui al precedente comma 4 del presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica".

#### Articolo 8 (Modalità di utilizzo)

1. L'utilizzo della Sala deve essere consono alle caratteristiche del luogo e deve tenere conto del contesto istituzionale nel quale la medesima è collocata.

2. La Sala deve essere utilizzata nei limiti della sua capienza ed, in ogni caso, nel rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al DM 81/2008 e del piano di emergenza ed evacuazione del palazzo del consiglio regionale piazza Oberdan 5.

#### Articolo 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 agosto 2024.